

Bilancio consolidato e d'esercizio di Saipem S.P.A. al 31 dicembre 2016 - Informazioni ai sensi dell'Art. 154-ter, comma 7, del D.Lgs. 58/98

San Donato Milanese (MI), 5 marzo 2018 - Saipem S.p.A. (di seguito anche "Saipem" o la "Società"), società emittente azioni negoziate al MTA di Borsa Italiana, rende noto quanto segue.

Premesso che:

- a. in data 30 gennaio 2018 la Consob, in esito alla verifica ispettiva avviata in data 7 novembre 2016 (e conclusa in data 23 ottobre 2017) e di cui si è dato conto nella relazione finanziaria al 31 dicembre 2016, ha comunicato a Saipem di aver rilevato profili di non conformità *"del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 nonché della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2017"* ai principi contabili internazionali applicabili (IAS 1 "Presentazione del bilancio"; IAS 34 "Bilancio intermedio"; IAS 8 "Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori" par. 5, 41 e 42; IAS 36 "Riduzione di valore delle attività" par. 31, 55-57) e, conseguentemente, l'avvio *"del procedimento finalizzato all'adozione della misura di cui all'art. 154-ter, comma 7 del D. Lgs. n. 58/98"*;
- b. con note del 13 e del 15 febbraio 2018, la Società ha trasmesso alla Consob le proprie considerazioni in ordine ai rilievi formulati dagli Uffici, evidenziando le ragioni per le quali ritiene di non condividere tali rilievi;
- c. in data 2 marzo 2018, la Commissione, in parziale accoglimento dei rilievi degli Uffici, ha comunicato a Saipem la propria delibera n. 20324 (la "Delibera"), con la quale ha accertato la *"non conformità del bilancio consolidato e di esercizio 2016 di Saipem alle norme che ne disciplinano la predisposizione"*, senza censurare invece la correttezza della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2017;
- d. secondo la Delibera, la non conformità del bilancio consolidato e di esercizio 2016 di Saipem alle norme che ne governano la predisposizione concernerebbe in particolare: (i) la non corretta applicazione del principio della contabilizzazione per competenza sancito dalla norma contabile IAS 1; (ii) la mancata applicazione del principio contabile IAS 8 in relazione alla correzione degli errori attinenti al bilancio 2015 e (iii) il processo di stima del tasso di attualizzazione ai sensi del principio contabile IAS 36;
- e. la Consob ha quindi chiesto alla Società, ai sensi dell'art. 154-ter, comma 7, del d.lgs. n. 58 del 1998, di rendere noti al mercato i seguenti elementi di informazione:
 - (i) le carenze e le criticità rilevate dalla Consob in ordine alla correttezza contabile dei bilanci di cui sopra;
 - (ii) i principi contabili internazionali applicabili e le violazioni riscontrate al riguardo;
 - (iii) l'illustrazione, in un'apposita situazione economico-patrimoniale consolidata pro-forma - corredata dei dati comparativi - degli effetti che una contabilizzazione conforme alle regole

avrebbe prodotto sulla situazione patrimoniale, sul conto economico e sul patrimonio netto dell'esercizio 2016, per i quali è stata fornita un'informativa errata.

Tutto quanto sopra premesso, Saipem espone, di seguito, gli elementi di informazione richiesti dalla Delibera Consob.

A. Carenze e criticità rilevate dalla Consob in ordine alla correttezza contabile del bilancio consolidato e di esercizio 2016.

Le carenze e le criticità riscontrate dalla Consob con riguardo al bilancio consolidato e al bilancio d'esercizio 2016 sono sostanzialmente riconducibili ai seguenti due profili:

- a) non conformità del "*bilancio d'esercizio e consolidato di Saipem S.p.A. 2016, con riferimento ai dati comparativi relativi all'esercizio 2015*";
- b) non conformità del processo di stima del tasso di attualizzazione alla base dell'*impairment test* relativo al bilancio 2016 a quanto previsto dal principio contabile IAS 36 che prevede che la Società debba "*applicare il tasso di attualizzazione appropriato a[i...] flussi finanziari futuri*".

Relativamente al punto a), la contestazione riguarda la non conformità del bilancio consolidato e d'esercizio 2016:

- i. allo IAS 1, par. 27, secondo il quale "*un'entità deve preparare il proprio bilancio, ad eccezione dell'informativa sui flussi finanziari, secondo il principio della contabilizzazione per competenza*" e par. 28, secondo cui "*quando viene utilizzata la contabilizzazione per competenza, un'entità rileva le voci come attività, passività, patrimonio netto, ricavi e costi (gli elementi del bilancio) quando soddisfano le definizioni e i criteri di rilevazione previsti per tali elementi nel Quadro sistematico*"; e
- ii. allo IAS 8, par. 41, secondo cui "*[...], errori rilevanti a volte non sono scoperti sino a un esercizio successivo, e tali errori di esercizi precedenti sono corretti nell'informativa comparativa presentata nel bilancio per tale esercizio successivo*" e par. 42 secondo cui "*l'entità deve correggere gli errori rilevanti di esercizi precedenti retroattivamente nel primo bilancio autorizzato alla pubblicazione dopo la loro scoperta come segue: a) determinando nuovamente gli importi comparativi per l'esercizio/gli esercizi precedente/i in cui è stato commesso l'errore [...]*".

In sostanza, ad avviso della Consob, le circostanze alla base di talune delle svalutazioni rilevate da Saipem nel bilancio 2016 sarebbero esistite, in tutto o in parte, già alla data di predisposizione del bilancio 2015. Infatti, Consob contesta alla Società la circostanza di avere approvato il bilancio consolidato e d'esercizio 2016 senza avere corretto "*errori rilevanti*" contenuti nel bilancio

consolidato e d'esercizio del periodo amministrativo precedente, relativamente alle seguenti poste contabili:

- "immobili, impianti e macchinari";
- "rimanenze";
- "attività per imposte".

Relativamente al punto *sub b)*, Consob non condivide il fatto che la Società, ai fini dello svolgimento dell'*impairment test*: (i) abbia utilizzato un tasso unico per attualizzare flussi di *business unit*, caratterizzate da un profilo di rischio differente; (ii) non abbia considerato il rischio Paese in relazione ad alcuni *asset* che operano in specifiche aree geografiche per lungo tempo; (iii) non abbia tenuto conto delle modifiche nel profilo di rischio della Società conseguenti all'operazione che ha determinato il venir meno del consolidamento di Saipem nel gruppo Eni.

B. I principi contabili internazionali applicabili e le violazioni riscontrate al riguardo.

La Consob ritiene che il bilancio consolidato e il bilancio separato di Saipem al 31 dicembre 2016 non siano conformi ai seguenti principi contabili: IAS 1, IAS 8 e IAS 36.

Nel dettaglio, la Consob ha osservato che la Società ha approvato il bilancio consolidato e d'esercizio 2016, senza avere corretto "*errori rilevanti*" contenuti nel bilancio consolidato e d'esercizio del periodo amministrativo precedente, relativamente alle seguenti poste contabili:

- "immobili, impianti e macchinari";
- "rimanenze";
- "attività per imposte".

Con riferimento alla voce "immobili, impianti e macchinari" dell'esercizio 2015, Consob contesta la non corretta applicazione dello IAS 16 "Immobili, impianti e macchinari" e dello IAS 36.

Più in particolare, Consob ritiene che alcune svalutazioni (per un ammontare complessivo pari a circa €/mld 1,3), operate dalla Società su "immobili, impianti e macchinari" nel bilancio consolidato 2016 avrebbero dovuto, almeno in parte, essere rilevate, per competenza economica, nell'esercizio precedente.

Per la precisione, Consob contesta:

- (i) la non corretta applicazione dello IAS 36 in tema di *impairment test* con riferimento alla valutazione di alcuni *asset* iscritti nella voce "Immobili, impianti e macchinari" della *business unit Drilling Offshore* e con riguardo agli *asset* iscritti nella *business unit Engineering & Construction Offshore* e *Onshore*. Il rilievo di Consob attiene alle modalità di stima dei flussi di cassa attesi dall'impiego di tali *asset* ai fini dell'applicazione del *test di impairment* con riguardo all'esercizio 2015 e segnatamente alla non corretta applicazione dello IAS 36: (a) par. 33, lett. a), secondo cui "*nella valutazione del valore d'uso un'entità deve: a) basare le proiezioni dei flussi finanziari su presupposti ragionevoli e dimostrabili*

in grado di rappresentare la migliore stima effettuabile da parte della direzione aziendale di una serie di condizioni economiche che esisteranno lungo la restante vita utile dell'attività. Maggior peso deve essere dato alle evidenze provenienti dall'esterno"; (b) par. 34 nella parte che prevede che il management valuti la ragionevolezza delle ipotesi su cui le proiezioni dei flussi si basano, esaminando le cause delle differenze tra le proiezioni dei flussi finanziari passati e i flussi finanziari attuali, e assicurando che le ipotesi su cui si basano le attuali proiezioni di flussi siano coerenti con i risultati passati effettivamente conseguiti; (c) par. 35 nella parte che richiama l'approccio da seguire quando fa uso di proiezioni di flussi finanziari per un periodo superiore ai cinque anni, evidenziando che tale approccio è consentito "se [l'entità] è fiduciosa che tali proiezioni siano attendibili e se può dimostrare la propria capacità, fondata sulle passate esperienze, di prevedere accuratamente flussi finanziari per un periodo più lungo".

- (ii) la non corretta applicazione dello IAS 16, parr. 51, 56 e 57 in tema di vita utile residua di alcuni asset iscritti nella voce "Immobili, impianti e macchinari" della *business unit Drilling Onshore*, della *business unit Engineering & Construction Offshore* e della *business unit Engineering and Construction Onshore*. Il rilievo di Consob attiene alla circostanza che la revisione della stima della vita utile residua degli asset citati (effettuata nel bilancio 2016) avrebbe dovuto essere effettuata già nell'esercizio 2015. In particolare, Consob contesta che non sarebbe stato correttamente applicato lo IAS 16: (a) par. 51 nella parte che prevede che "il valore residuo e la vita utile di un'attività devono essere rivisti almeno a ogni chiusura di esercizio e, se le aspettative differiscono dalle precedenti stime, il/i cambiamento/i deve/ono essere considerato/i come un cambiamento nella stima contabile secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori"; (b) par. 56 nella parte che prevede che "i benefici economici futuri di un'attività sono fruiti da un'entità principalmente tramite il suo utilizzo. Tuttavia, altri fattori, quali l'obsolescenza tecnica o commerciale e il deterioramento fisico di un bene che rimane inutilizzato, spesso conducono a una diminuzione dei benefici economici attesi [...]"; par. 57 nella parte che prevede che "[l]a vita utile di un bene viene definita in termini di utilità attesa dal bene per l'entità. La politica di gestione del bene di un'entità può comportare la dismissione di beni dopo un tempo determinato o dopo l'utilizzo di una specifica parte dei benefici economici futuri derivanti dal bene stesso. La vita utile di un bene, perciò, può essere più breve della sua vita economica. La stima della vita utile dell'attività comporta l'esercizio di una valutazione soggettiva, fondata sull'esperienza dell'entità su attività similari".

In conseguenza dei rilievi di cui sopra, Consob non condivide anche la competenza economica delle svalutazioni effettuate nel bilancio consolidato e d'esercizio 2016 con riferimento ad alcuni magazzini e ad un'imposta differita attiva (per un ammontare complessivo di circa €/mld 0,1)

correlate alle voci d'anzì oggetto di contestazione per le quali la competenza economica della svalutazione è ricondotta da Consob all'esercizio 2015.

Consob richiama, al riguardo:

- (i) lo IAS 2 nella parte che prevede, al par. 9, che *"le rimanenze devono essere valutate al minore tra il costo e il valore netto di realizzo"* e al par. 30 che *"le stime del valore netto di realizzo si basano sulla conoscenza più attendibile di cui si dispone al momento in cui vengono effettuate le stime dell'ammontare che si prevede di realizzare dalle rimanenze"* ;
- (ii) lo IAS 12 nella parte che prevede, al par. 34, che *"un'attività fiscale differita per perdite fiscali e crediti d'imposta non utilizzati riportati a nuovo deve essere rilevata nella misura in cui è probabile che sia disponibile un reddito imponibile futuro a fronte del quale possano essere utilizzati le perdite fiscali e i crediti d'imposta non utilizzati"* e che *"se non è probabile che sia disponibile reddito imponibile a fronte del quale potranno essere utilizzati le perdite fiscali o i crediti d'imposta non utilizzati, l'attività fiscale differita non viene rilevata"* .

Inoltre, Consob contesta il processo di stima del tasso di attualizzazione alla base dell'*impairment test* relativo al bilancio 2016, in quanto caratterizzato da un approccio non conforme a quanto previsto dal principio contabile IAS 36 che prevede che la Società debba *"applicare il tasso di attualizzazione appropriato a[i...] flussi finanziari futuri"*. Più precisamente, con riguardo all'esercizio 2016 Consob non condivide il fatto che la Società, ai fini dello svolgimento dell'*impairment test*: (i) abbia utilizzato un tasso unico per attualizzare flussi di *business unit*, caratterizzate da un profilo di rischio differente; (ii) non abbia considerato il rischio Paese in relazione ad alcuni *asset* che operano in specifiche aree geografiche per lungo tempo.

In relazione a quanto sopra, Consob ravvisa la violazione anche del principio relativo alla corretta rappresentazione della situazione aziendale che non garantirebbe il rispetto degli assunti fondamentali e delle caratteristiche qualitative delle informazioni.

Ritiene, infatti, Consob che la rilevanza degli errori e la significatività delle carenze riscontrate, possano determinare, altresì, la non conformità delle rendicontazioni in oggetto ai requisiti di attendibilità, prudenza e completezza, sanciti dal principio IAS 1.

- C. **Illustrazione, in un'apposita situazione economico-patrimoniale consolidata pro-forma - corredata dei dati comparativi - degli effetti che una contabilizzazione conforme alle regole avrebbe prodotto sulla situazione patrimoniale, sul conto economico e sul patrimonio netto dell'esercizio 2016, per i quali è stata fornita un'informativa errata.**

La Società, pur non condividendo il giudizio di non conformità del bilancio consolidato e d'esercizio al 31 dicembre 2016 reso da Consob nella Delibera e riservandosi ogni valutazione in merito, anche di natura giurisdizionale, comunica che, al solo fine di ottemperare alla Delibera, provvederà a pubblicare, con apposito comunicato, in tempi ragionevolmente brevi stante la complessità delle attività da svolgere, e comunque entro 3 settimane dalla data odierna, a borsa chiusa, una situazione economico-patrimoniale pro forma consolidata al 31 dicembre 2016 che tenga conto dei rilievi formulati dall'Autorità e in precedenza illustrati.

Saipem ricorda che il bilancio consolidato e d'esercizio 2015 e 2016 della Società sono stati oggetto di revisione legale dei conti e che la società incaricata della revisione legale dei conti ha concluso nel senso che il bilancio consolidato e d'esercizio 2015 e 2016 sono stati redatti in conformità ai principi contabili internazionali.

* . * . * . *

Il Consiglio di Amministrazione di Saipem, riunitosi in data 4 marzo 2018, nell'approvare il testo del presente comunicato stampa, ha confermato sia la data della riunione consiliare del 5 marzo 2018, avente a oggetto l'esame e l'approvazione della proposta di bilancio 2017, sia la data del 6 marzo 2018 per l'emissione del relativo comunicato stampa e la programmata *conference call* con gli analisti.

* . * . * . *

Saipem è uno dei leader mondiali nei servizi di perforazione, ingegneria, approvvigionamento, costruzione e installazione di condotte e grandi impianti nel settore oil&gas a mare e a terra, con un forte orientamento verso attività in ambienti difficili, aree remote e in acque profonde. Saipem fornisce una gamma completa di servizi con contratti su base "EPC" e/o "EPCI" ('chiavi in mano') e dispone di capacità distintive ed asset ad alto contenuto tecnologico.

Sito internet: www.saipem.com

Centralino: +39 0244231

Relazioni con i media

Tel: +39 0244234088; E-mail: media.relations@saipem.com

Relazioni con gli investitori istituzionali e con gli analisti finanziari

Tel: +39 0244234653; Fax: +39 0244254295; E-mail: investor.relations@saipem.com

Contatto per gli investitori individuali

E-mail: segreteria.societaria@saipem.com

Bilancio consolidato e d'esercizio di Saipem S.P.A. al 31 dicembre 2016 - Informazioni ai sensi dell'Art. 154-ter, comma 7, del D.Lgs. 58/98

San Donato Milanese (MI), 21 marzo 2018 - Con riferimento al comunicato del 5 marzo u.s., con il quale si è reso noto al mercato che, al solo fine di ottemperare alla delibera Consob n. 20324 (la "Delibera") relativa alla asserita "non conformità del bilancio consolidato e di esercizio 2016 di Saipem alle norme che ne disciplinano la predisposizione", la Società avrebbe provveduto a pubblicare, con apposito comunicato, entro 3 settimane una situazione economico-patrimoniale pro forma consolidata al 31 dicembre 2016 che tenesse conto dei rilievi formulati dall'Autorità, si precisa quanto segue.

Al fine di correttamente interpretare e attuare quanto disposto dalla Delibera, in data odierna la Società ha proposto motivata istanza alla Consob al fine di ottenere chiarimenti interpretativi, idonei a superare le complessità tecniche e valutative connesse ai rilievi formulati dall'Autorità e potere, in questo modo, correttamente informare il mercato. Pertanto, la Società pubblicherà tempestivamente, con apposito comunicato, la situazione economico-patrimoniale pro forma consolidata al 31 dicembre 2016 anche al fine di tenere conto delle interlocuzioni con l'Autorità.

La Società conferma di non condividere - e di non avere intenzione di fare proprio - il giudizio di non conformità del bilancio consolidato e del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 reso da Consob nella Delibera - bilanci approvati rispettivamente dal Consiglio di Amministrazione il 16 marzo 2017 e dall'Assemblea dei soci il 28 aprile 2017 e oggetto della relazione della società di revisione ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 27.1.2010 n. 39, rilasciata il 3 aprile 2017 - e conferma altresì di aver dato mandato ai propri legali di impugnare la Delibera nelle competenti sedi giurisdizionali.

Saipem è uno dei leader mondiali nei servizi di perforazione, ingegneria, approvvigionamento, costruzione e installazione di condotte e grandi impianti nel settore oil&gas a mare e a terra, con un forte orientamento verso attività in ambienti difficili, aree remote e in acque profonde. Saipem fornisce una gamma completa di servizi con contratti su base "EPC" e/o "EPCI" ('chiavi in mano') e dispone di capacità distintive ed asset ad alto contenuto tecnologico.

Sito internet: www.saipem.com
Centralino: +39 0244231

Relazioni con i media
Tel: +39 0244234088; E-mail: media.relations@saipem.com

Relazioni con gli investitori istituzionali e con gli analisti finanziari
Tel: +39 0244234653; Fax: +39 0244254295; E-mail: investor.relations@saipem.com

Contatto per gli investitori individuali
E-mail: segreteria.societaria@saipem.com

**BILANCIO CONSOLIDATO E D'ESERCIZIO DI SAIPEM S.P.A. AL 31 DICEMBRE 2016 -
INFORMAZIONI AI SENSI DELL'ART. 154-TER, COMMA 7, DEL D.LGS. 58/98 - SITUAZIONE
ECONOMICO PATRIMONIALE PRO FORMA CONSOLIDATA 2016**

San Donato Milanese (MI), 16 aprile 2018 - Saipem S.p.A. (di seguito anche "Saipem" o la "Società"), società emittente azioni negoziate al MTA di Borsa Italiana, rende noto quanto segue.

1. - Premesso che:

- a. in data 5 marzo 2018, in ottemperanza alla delibera n. 20324 (la "Delibera") della Consob, con la quale è stata "accertata" dalla stessa Consob la "non conformità del bilancio consolidato e di esercizio 2016 di Saipem alle norme che ne disciplinano la predisposizione", Saipem ha reso noti al mercato i seguenti elementi di informazione: (i) le carenze e le criticità rilevate dalla Consob in ordine alla correttezza contabile dei bilanci di cui sopra, e (ii) i principi contabili internazionali applicabili e le violazioni riscontrate al riguardo;
- b. nel comunicato stampa del 5 marzo 2018, Saipem si è riservata di illustrare, con successivo comunicato, stante la complessità delle attività da svolgere, e comunque entro 3 settimane dalla data del 5 marzo 2018, a borsa chiusa, una situazione economico-patrimoniale pro forma consolidata al 31 dicembre 2016 che tenga conto dei rilievi formulati dall'Autorità illustrati nel comunicato stampa del 5 marzo 2018;
- c. in data 21 marzo 2018, Saipem ha formulato apposita istanza alla Consob al fine di ottenere chiarimenti interpretativi in relazione ai rilievi formulati dall'Autorità con la Delibera relativa alla asserita "non conformità del bilancio consolidato e di esercizio 2016 di Saipem alle norme che ne disciplinano la predisposizione";
- d. in data 13 aprile 2018, Consob ha dato riscontro a tale istanza (la "Risposta");
- e. in pari data la Società ha informato il mercato che, a seguito di tale riscontro, avrebbe pubblicato tempestivamente la situazione economico-patrimoniale *pro forma* consolidata al 31 dicembre 2016 al solo fine di ottemperare alla Delibera, ribadendo al tempo stesso, per un verso, di non condividere - e di non avere intenzione di fare proprio - il giudizio di non conformità del bilancio consolidato e del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 reso da Consob nella Delibera e, per altro verso, di aver dato mandato ai propri legali di impugnare la Delibera nelle competenti sedi giurisdizionali;

nel seguito, si illustreranno i criteri seguiti nella predisposizione della situazione economico-patrimoniale pro forma consolidata al 31 dicembre 2016 di Saipem che viene pubblicata al solo fine di ottemperare alla Delibera.

2. Come ampiamente argomentato nella propria motivata istanza alla Consob, Saipem ha rappresentato di trovarsi nell'obiettiva difficoltà di ricostruire la portata della Delibera nella parte in cui prescrive di pubblicare una situazione economico-patrimoniale pro forma consolidata al 31 dicembre 2016 che tenga conto dei rilievi formulati dall'Autorità e comunque nella obiettiva difficoltà tecnica di adempiervi.

In particolare, nell'istanza interpretativa Saipem ha rappresentato di essere nell'obiettiva difficoltà, ai fini della predisposizione del pro-forma, di rideterminare i flussi di cassa afferenti gli *asset* e le *business unit Engineering&Construction Offshore* e *Onshore* sui quali la Consob ha formulato censure,

"ricollocandosi nella prospettiva temporale propria del momento in cui fu redatto il piano industriale 2016-2019". L'esercizio di elaborazione del piano strategico 2016-2019, secondo Saipem, "per quanto tecnicamente fattibile in astratto come mero esercizio di simulazione, porterebbe a risultati privi di accettabile credibilità".

La difficoltà di applicazione retrospettiva delle valutazioni contabili effettuate nell'esercizio 2016 (e nell'esercizio 2015) si riconnette alla circostanza che risulta impossibile o comunque difficoltoso e significativamente affetto da elementi di soggettività valutativa distinguere, come richiesto dallo IAS 8, par. 52, per le valutazioni retrospettive, le informazioni che "a) forniscano evidenze di circostanze che esistevano alla/e data/e in cui l'operazione, altro fatto o condizione si è verificato, e b) sarebbero state disponibili quando i bilanci per tale esercizio precedente erano stati autorizzati per la pubblicazione", dalle altre informazioni resi disponibili successivamente. D'altro canto, come indicato nel par. 53 dello IAS 8 "Informazioni conosciute a posteriori non dovrebbero essere utilizzate quando si applica un nuovo principio contabile a, o quando si correggono importi di, un esercizio precedente, sia facendo supposizioni su quali sarebbero state le intenzioni della direzione aziendale in un esercizio precedente ovvero stimando gli importi rilevati, valutati o esposti in un esercizio precedente".

Nel caso di specie, le criticità indicate dalla prassi contabile nell'applicazione retrospettiva di una stima d'anzì richiamate sono tutte, ad avviso della Società, pienamente sussistenti, a prescindere dalla circostanza della condivisione dei rilievi contenuti nella Delibera. In altri termini, nel caso di specie, sussistono numerose e rilevanti obiettive difficoltà operative anche al solo fine di indicare gli effetti contabili dei rilievi di Consob (che la Società non condivide e non intende fare propri).

Più precisamente, nello specifico, esistono rilevanti difficoltà nel rideterminare i flussi di cassa afferenti agli *asset* in relazione ai quali viene richiesto da parte di Consob di rappresentare gli effetti dei rilievi contenuti nella Delibera ricollocandosi nella prospettiva temporale propria del momento in cui fu redatto il piano industriale 2016-2019.

In particolare, Saipem ritiene opportuno evidenziare che il processo di formazione delle stime del piano industriale 2016-2019 è disceso da un confronto tra le strutture competenti per ciascun segmento di *business* e il COO nonché il CEO col supporto delle strutture *corporate*, confronto influenzato da una serie di fattori esterni/esogeni caratterizzati da elevata aleatorietà e variabilità, i quali sono tra loro interconnessi e dipendenti da una serie di elementi difficilmente ponderabili o comunque stimabili solo mediante formule o algoritmi valutativi: fattori quali l'evoluzione attesa dello scenario macroeconomico, del prezzo del petrolio, degli investimenti da parte dei clienti, della relazione con i principali clienti, del comportamento dei principali competitor, etc.

I fattori di carattere esogeno ed endogeno che hanno caratterizzato il processo di formazione del piano industriale 2016-2019 non sono replicabili, "ora per allora", senza venire inevitabilmente influenzati dai processi decisionali successivi nonché dalle evidenze, esogene ed endogene successivamente verificatesi.

L'esercizio di rielaborazione del piano strategico 2016-2019, per quanto tecnicamente fattibile in astratto come mero esercizio di simulazione, ad avviso della Società porterebbe a risultati privi di accettabile credibilità in quanto intrinsecamente viziati da gravi elementi di distorsione. I parametri oggetto di una rielaborazione del piano strategico dei Mezzi Navali includono, a titolo di esempio, il livello della rate di piano e delle rate di lungo termine, i livelli di utilizzo dei mezzi, i costi operativi, gli investimenti, le misure gestionali di natura operativa conseguenti, ecc. (in aggregato i "Parametri di Stima"). I Parametri di Stima costituiscono un insieme unitario, interconnesso e coerente di elementi che andrebbero modificati in modo puntuale "ora per allora", pur mantenendo lo stesso insieme di informazioni e aspettative complessive di allora. Un tale esercizio sarebbe necessariamente distorto dalla conoscenza degli elementi evolutivi del contesto, dello scenario, delle informazioni e aspettative del *management* legate inevitabilmente al tempo intercorso tra la data di elaborazione del *test di impairment* in sede di redazione del bilancio 2015 e l'attualità. Peraltro, un esercizio teorico di mera elaborazione numerica risulterebbe privo della necessaria obiettività e non consentirebbe una stima affidabile e credibile. Dato tale contesto di riferimento, ogni scelta effettuata "ora per allora" risulta inevitabilmente influenzata da "informazioni conosciute a posteriori", quali - solo per indicarne le più rilevanti - quelle relative alle

assunzioni, ipotesi e stime poste a fondamento del successivo piano strategico 2017-2020 in base al quale sono state effettuate le svalutazioni nel bilancio 2016.

In definitiva Saipem ritiene che ricorrano le condizioni di cui ai parr. 50-53 dello IAS 8 per ritenere impossibile un'applicazione retroattiva delle valutazioni effettuate nell'esercizio 2016 (e nell'esercizio 2015); e ciò a prescindere dalla condivisione dei rilievi formulati da Consob.

Saipem, nell'istanza interpretativa, ha altresì fatto presente a Consob che le scelte in tema di assunzioni, ipotesi e stime sui flussi futuri attesi riferiti a *business, cash generating unit*, singoli *asset*, da assoggettare a *test di impairment* allo scopo di verificare se i relativi valori contabili debbano essere oggetto di una svalutazione - come è nei rilievi di cui alla Delibera - determinano riflessi anche sulle modalità di stima del tasso di attualizzazione di tali flussi ("*WACC*").

È, infatti, noto come il risultato di un *test di impairment* sia frutto di assunzioni, ipotesi, stime che si correlano tra di loro e che costituiscono, tutte unitariamente considerate, parametri funzionali alla stima di un valore unico, ossia il *value in use* di un determinato *asset/business unit*.

Va sottolineato, al riguardo, che il valore attribuito a ciascuno dei parametri impiegati nel procedimento di valutazione va apprezzato, come peraltro emerge chiaramente dallo IAS 36, non solo (e non tanto) di per sé, quanto avendo riferimento all'insieme delle scelte valutative effettuate. In altre parole, il valore attribuito a ciascuno dei parametri del *test di impairment* deve essere apprezzato tenendo conto anche dei criteri adottati per la definizione del valore attribuito agli altri parametri, essendo questi non l'obiettivo dell'analisi, ma solo un mezzo per giungere alla definizione di un valore, la stima del *value in use* di un *asset/business unit*, la cui determinazione è il frutto di un complesso ragionamento economico intorno alla capacità della *cash generating unit* di generare benefici economici futuri in capo all'entità che effettua il *test di impairment*.

Saipem ha pertanto proposto a Consob di adempiere alle disposizioni contenute nella Delibera in relazione alla stima del tasso di attualizzazione fornendo esclusivamente nelle note al pro-forma un'analisi di sensitività degli effetti legati alla stima di un tasso specifico per singola *business unit* e al computo del rischio paese. La Società, quindi, ha proposto di non considerare nei conti pro-forma l'impatto legato al tasso di attualizzazione.

3. Consob nella Risposta ha replicato a questi argomenti precisando che, a suo avviso, "*le disposizioni previste dai paragrafi 50-53 dello IAS 8 non siano invocabili nel caso in esame posto che la Società, come chiarito in Delibera, dispone delle informazioni e degli strumenti necessari per operare la correzione dell'errore in conformità ai principi contabili internazionali sia per quanto riguarda i mezzi navali (...) sia con riferimento all'impairment test delle business unit E&C Offshore e Onshore*".

Inoltre, l'Autorità ha ritenuto necessario chiarire, con riferimento al tasso di attualizzazione, che "*con la citata Delibera, [Consob] nel censurare la modalità di determinazione del tasso di attualizzazione, ha richiesto alla Società di riportare nelle rendicontazioni contabili pro-forma (e non nelle note) gli impatti dell'utilizzo di tassi specifici per singola business unit. Pertanto la modalità di rappresentazione proposta da codesta Società non può ritenersi conforme a quanto accertato e conseguentemente richiesto dalla Consob*".

4. Saipem pur non condividendo il contenuto della Risposta, atteso che, per un verso, ritiene sussistenti le ragioni di impossibilità di applicazione retroattiva delle censure formulate da Consob e, per altro verso, non ritiene condivisibile l'interpretazione dei parr. 50-53 dello IAS 8 formulata dall'Autorità - in particolare nella parte in cui si specifica che gli unici casi di impossibilità di applicazione retroattiva di una stima sarebbero quelli in cui "*nell'esercizio/negli esercizi precedente/i i dati possono non essere stati raccolti in maniera tale da permettere l'applicazione retroattiva di un nuovo principio contabile (inclusa, ai fini dei paragrafi da 51 a 53, la sua applicazione prospettica a esercizi precedenti) o da consentire la determinazione retroattiva dei valori per correggere un errore di un esercizio precedente, e*

non può essere fattibile risalire all'informazione" - ritiene di adempiere, ferma e ribadita ogni contestazione alla Delibera, alla richiesta di Consob di illustrare "in un'apposita situazione economico-patrimoniale consolidata proforma - corredata dei dati comparativi - [...gli] effetti che una contabilizzazione conforme alle regole avrebbe prodotto sulla situazione patrimoniale, sul conto economico e sul patrimonio netto dell'esercizio 2016, per i quali è stata fornita un'informativa errata", secondo la valutazione - non condivisa dalla Società - espressa dalla Consob nella Delibera.

In particolare, Saipem, per tutte le considerazioni in precedenza esposte, allo scopo di corrispondere alla Delibera e adempiere alla Risposta, ha adottato un criterio convenzionale al fine di predisporre una situazione economico-patrimoniale consolidata pro-forma che includa gli effetti dei rilievi Consob (non condivisi dalla Società); tale criterio prevede:

1. "Antergazione" all'esercizio 2015 delle svalutazioni effettuate nel 2016 oggetto dei rilievi formulati da Consob indicati nel comunicato stampa del 5 marzo 2018; tale antergazione si basa sull'assunto che: (i) i medesimi presupposti delle svalutazioni operate nel 2016 fossero sussistenti nell'esercizio precedente e (ii) sia così possibile rappresentare gli effetti che le svalutazioni operate nel 2016 avrebbero avuto - ove i relativi medesimi presupposti fossero stati sussistenti - nell'esercizio precedente;
2. "Test di Impairment Pro-forma" sugli esercizi 2015 e 2016 tenendo conto dell'antergazione di cui sopra e utilizzando, a partire dal 2015, un tasso di sconto specifico per ciascuna Cash Generating Unit ("CGU"), anche in questo caso per tener conto dei rilievi da parte di Consob, pur evidenziando l'elevata discrezionalità e incertezza applicativa che l'adozione di tale scelta valutativa (tassi diversificati per CGU e non tasso unico) avrebbe comportato e comporta nell'applicazione del Test di Impairment che la Società deve condurre ai sensi dei principi contabili internazionali applicabili nel caso di specie.

5. Sulla base di quanto sopra, per la stima dei tassi di sconto da utilizzare per le diverse CGU ai fini del Test di Impairment Pro-forma, sono state effettuate le seguenti assunzioni, rese necessarie dalla necessità di adottare il criterio di calcolo indicato da Consob e che la Società ritiene sia affetto da profili di aleatorietà/soggettività che ne sconsigliano l'utilizzo:

- Il modello di calcolo e i parametri utilizzati per la stima del Tasso di Sconto per CGU sono gli stessi impiegati al fine del calcolo del WACC di Saipem utilizzato in sede di predisposizione dei bilanci approvati di ciascun esercizio, fatto salvo per:
 - il Beta utilizzato per ciascuna CGU;
 - il premio per il rischio paese considerato per i soli mezzi del segmento *Leased FPSO*.
- Il Beta per ciascun segmento di business è stato stimato come la mediana dei beta di società quotate operanti come contrattisti anche nei segmenti di business di Saipem (i "Players").
- Per stimare i beta per ciascun segmento di business, con l'obiettivo di aumentare la significatività statistica del campione e rendere la stima meno sensibile ad eventuali variazioni di un singolo operatore nei vari anni, sono state inserite nel panel società attive in segmenti di business in alcuni casi solo parzialmente comparabili con quelli di Saipem.
- Il premio per il rischio paese è stato applicato solo al costo del capitale delle CGU del segmento *Leased FPSO*, storicamente impegnate ciascuna in uno specifico paese.

La tabella qui di seguito riporta, per ciascun anno di applicazione: i) il WACC Saipem utilizzato in sede di predisposizione dei bilanci approvati; ii) i Tassi di Sconto (basati sulla mediana dei beta dei Players) stimati con la metodologia sopra descritta per ciascun segmento di business e utilizzati ai fini del Test di Impairment Pro-forma, e iii) l'intervallo di valori (minimo e massimo) del Tasso di Sconto per ciascun segmento di business che risulta utilizzando, rispettivamente, il beta minimo e il beta massimo all'interno di ciascun gruppo di Player selezionato, da cui emerge un ampio range di variabilità.

Tassi di sconto per CGU utilizzati ai fini del Test di Impairment "Pro-forma"

2016	WACC SAIPEM	Tasso di sconto per Test di Impairment Pro-forma		
		Min	Med	Max
E&C Offshore	7,2%	5,6%	7,9%	10,1%
E&C Onshore		5,6%	8,1%	10,6%
FPSO 1		6,5%	7,8%	9,2%
FPSO 2		8,6%	9,9%	11,2%
Drilling Onshore		6,5%	8,5%	10,5%
Drilling Offshore		4,1%	7,5%	8,8%

2015	WACC SAIPEM	Tasso di sconto per Test di Impairment Pro-forma		
		Min	Med	Max
E&C Offshore	6,2%	6,5%	8,3%	10,4%
E&C Onshore		6,4%	8,7%	10,9%
FPSO 1		7,2%	8,2%	9,6%
FPSO 2		8,2%	9,2%	10,6%
Drilling Onshore		7,5%	9,2%	11,1%
Drilling Offshore		4,5%	7,8%	9,4%

Determinazione delle rettifiche pro-forma sul conto economico e sulla situazione patrimoniale al 31.12.2015 derivanti dai rilievi Consob

In coerenza con l'approccio descritto in precedenza, la tabella seguente mostra il dettaglio per Business Unit dell'Antergazione convenzionale all'esercizio 2015 delle svalutazioni effettuate nel 2016 per gli asset oggetto dei rilievi formulati da Consob (1.472 milioni di euro), che è pari alla somma delle svalutazioni 2016 per i medesimi asset (1.382 milioni di euro) e, per i soli asset di cui sopra svalutati ai sensi dello IAS 16, del valore dei relativi ammortamenti di competenza 2016 (90 milioni di euro).

Prospetto di calcolo delle Svalutazioni Antergate al 31.12.2015

Antergazione Svalutazioni per Business Unit
(milioni di euro)

	immobilizzazioni tecniche svalutazioni	ammortamento 2016	magazzini e asset fiscali	Totale Antergazioni
Engineering & Construction Offshore	268	30	12	310
Engineering & Construction Onshore	34	6	1	41
Drilling Offshore	867	17	8	892
Drilling Onshore	90	37	29	156
Asset fiscali	0	0	73	73
Totale svalutazioni antergate	1.259	90	123	1.472

Di seguito si riporta l'esito del *Test di Impairment Pro-Forma* al 31.12.2015 effettuato sulla base delle seguenti principali ipotesi:

- Capitale Investito Netto pro-forma testato uguale a quello testato in sede di bilancio al 31.12.2015 ridotto dell'importo delle svalutazioni antergate;
- Flussi di cassa uguali a quelli utilizzati ai fini del test di impairment di bilancio al 31.12.2015;
- Tassi di sconto diversificati per le singole CGU stimati come descritto in precedenza.

La tabella seguente riporta l'eccedenza del valore recuperabile rispetto Capitale Investito Netto pro-forma testato ("Headroom") per le CGU a cui è allocato il goodwill e la variazione rispetto ai valori riportati nel bilancio 2015.

Si precisa che tali variazioni incorporano, oltre che l'effetto dell'antergazione delle svalutazioni di asset, anche l'effetto del cambio di approccio, a far data dal 2015, ai fini di ottemperare alla Delibera, nella stima del tasso di attualizzazione (WACC diversificato per CGU, anziché wacc unico). Al riguardo, va sottolineato che tale effetto è puramente convenzionale scontando la circostanza che lo stesso viene applicato, per la prima volta, con effetto a far data dall'esercizio 2015, per ottemperare alla Delibera, avendo la Società sempre applicato negli esercizi precedenti il WACC unico. Inoltre, tale approccio sconta la circostanza che il Test di Impairment viene applicato a un Capitale Investito Netto rettificato per l'Antergazione richiamata e il fatto che l'approccio valutativo adottato dalla Società ai fini della

redazione del Test di Impairment già incorporava nei flussi attesi i rischi specifici dell'attività di ciascuna CGU.

CGU	Headroom di Bilancio	Headroom da Test di Impairment Pro-forma	Δ HEADROOM vs. Bilancio	Δ HEADROOM % vs. Bilancio
E&C Offshore	3.482	1.846	-1.636	-47%
E&C Onshore	1.117	527	-590	-53%
Totale CGU con Goodwill	4.599	2.373	-2.226	-48%

La tabella seguente riporta le svalutazioni complessive (ai sensi dello IAS 16 e dello IAS 36) risultanti dal Test di *Impairment Pro-forma* e la variazione rispetto ai valori riportati nel bilancio 2015.

CGU	Svalutazioni di Bilancio	Δ Svalutazioni/ripristini Test di Impairment Pro-forma vs. Bilancio			Svalutazioni Pro-forma
		Effetto Antergazioni	Effetto Tasso di Sconto	Effetto Totale	
E&C Offshore	-138	-310	0	-310	-448
E&C Onshore	-49	-41	0	-41	-90
Leased FPSO	0	0	0	0	0
Drilling Onshore	0	-156	-358	-514	-514
Drilling Offshore	-11	-892	-9	-901	-912
Altro non allocato	0	-73	0	-73	-73
TOTALE GRUPPO	-198	-1.472	-367	-1.839	-2.037

Dall'analisi delle tabelle precedenti, si osserva che l'effettuazione del Test di *Impairment Pro-forma* al 31.12.2015 rispetto ai valori riportati in bilancio, porterebbe:

- una riduzione dell'*headroom* delle CGU a cui è allocato il *goodwill* pari a 2.226 milioni di euro, con un calo del 47% per la CGU E&C Offshore e del 53% per la CGU E&C Onshore;
- un incremento delle svalutazioni complessive pari a 1.839 milioni di euro di cui (a) 1.472 milioni di euro per effetto delle svalutazioni 2016 antergate convenzionalmente al 2015 e (b) 367 milioni di euro (riferite in misura prevalente alla CGU Drilling Onshore) per effetto della modifica dei tassi di sconto utilizzati per attualizzare i flussi di cassa.

Determinazione delle rettifiche pro-forma sul conto economico e sulla situazione patrimoniale al 31.12.2016 derivanti dai rilievi Consob

Di seguito si riporta l'esito del *Test di Impairment Pro-Forma* al 31.12.2016 effettuato sulla base delle seguenti principali ipotesi:

- Capitale Investito Netto pro-forma testato uguale a quello testato in sede di bilancio al 31.12.2016 ridotto in coerenza con le rettifiche pro-forma dello stato patrimoniale al 31.12.15 descritte in precedenza, convenzionalmente senza tenere conto degli impatti sugli ammortamenti 2016 delle svalutazioni ai sensi dello IAS 36 antergate al 31.12.2015;
- Flussi di cassa uguali a quelli utilizzati ai fini del test di impairment di bilancio al 31.12.2016;
- Tassi di sconto diversificati per le singole CGU stimati come descritto in precedenza;
- Ripristino di valore delle eventuali eccedenze positive del valore recuperabile delle CGU, rispetto al relativo valore del Capitale Investito Netto pro-forma testato al 31.12.2016, fino all'occorrenza delle sole svalutazioni per effetto tasso emergenti dal Test di Impairment Pro-Forma al 31.12.2015.

La tabella seguente riporta l'eccedenza del valore recuperabile rispetto al Capitale Investito Netto pro-forma testato ("Headroom") per le CGU a cui è allocato il goodwill e la variazione rispetto ai valori riportati nel bilancio 2016.

CGU	Headroom di Bilancio	Headroom da Test di Impairment Pro-forma	Δ HEADROOM vs. Bilancio	Δ HEADROOM % vs. Bilancio
E&C Offshore	830	448	-382	-46%
E&C Onshore	226	109	-117	-52%
Totale CGU con Goodwill	1.056	557	-499	-47%

La tabella seguente riporta le svalutazioni complessive risultanti dal *Test di Impairment Pro-forma* e la variazione rispetto ai valori riportati nel bilancio 2016.

CGU	Svalutazioni Bilancio	Δ Svalutazioni/ripristini Test di Impairment Pro-forma vs. Bilancio			Svalutazioni Pro-forma
		Effetto Antergazioni	Effetto Tasso di Sconto	Effetto Totale	
E&C Offshore	-283	310	0	310	27
E&C Onshore	-59	41	0	41	-18
Leased FPSO	-78	0	-2	-2	-80
Drilling Onshore	-189	156	282	438	249
Drilling Offshore	-1.183	892	-40	852	-331
Altro non allocato	-326	73	0	73	-253
TOTALE GRUPPO	-2.118	1.472	240	1.712	-406

Dall'analisi delle tabelle precedenti, si osserva che l'effettuazione del *Test di Impairment Pro-forma* al 31.12.2016, rispetto ai valori riportati in bilancio, porterebbe:

- una riduzione dell'*headroom* delle CGU a cui è allocato il *goodwill* pari a 499 milioni di euro, con un calo del 46% per la CGU E&C Offshore e del 52% per la CGU E&C Onshore;
- una riduzione delle svalutazioni complessive (ai sensi dello IAS 2, 12, 16 e dello IAS 36), al netto dei ripristini di valore, pari a 1.712 milioni di euro di cui (a) 1.472 milioni di euro per effetto delle svalutazioni 2016 antergate convenzionalmente al 2015 e (b) 240 milioni di euro di ripristino netto di valore per effetto da un lato delle maggiori svalutazioni risultanti dalla modifica dei tassi di sconto e dall'altro della necessità di ripristinare parzialmente gli importi svalutati (riferiti in misura prevalente alla CGU Drilling Onshore) nell'ambito del Test di Impairment Pro-forma al 31.12.2015 sopra riportato.

Situazione Contabile Pro Forma: indicazione dell'impatto dei rilievi Consob sul conto economico e sulla situazione patrimoniale al 31.12.2015 e al 31.12.2016

Nel seguito si riporta la situazione economico-patrimoniale consolidata pro-forma - corredata dei dati comparativi - che include gli effetti dei rilievi Consob (non condivisi dalla Società) convenzionalmente rideterminati in coerenza con l'approccio descritto in precedenza.

Impatto sul conto economico al 31.12.2015 e al 31.12.2016

(milioni di euro)	Esercizio 2015	modifiche pro forma	Esercizio 2015 pro forma	Esercizio 2016	modifiche pro forma	Esercizio 2016 pro forma
RICAVI						
Ricavi della gestione caratteristica	11.507		11.507	9.976		9.976
Altri ricavi e proventi	13		13	34		34
Totale ricavi	11.520	0	11.520	10.010	0	10.010
Costi operativi						
Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi	(8.789)	(67)	(8.856)	(7.319)	67	(7.252)
Costo del lavoro	(2.222)		(2.222)	(1.782)		(1.782)
Ammortamenti e svalutazioni	(960)	(1.716)	(2.676)	(2.408)	1.589	(819)
Altri proventi (oneri) operativi	(1)		(1)			
RISULTATO OPERATIVO	(452)	(1.783)	(2.235)	(1.499)	1.656	157
Proventi (oneri) finanziari						
Proventi finanziari	1.053		1.053	867		867
Oneri finanziari	(1.206)		(1.206)	(868)		(868)
Strumenti derivati	(91)		(91)	(153)		(153)
Totale proventi (oneri) finanziari	(244)	0	(244)	(154)	0	(154)
Proventi (oneri) su partecipazioni						
Effetto della valutazione con il metodo del patrimonio netto	16		16	18		18
Altri proventi su partecipazioni	18		18			
Totale proventi (oneri) su partecipazioni	34	0	34	18	0	18
RISULTATO ANTE IMPOSTE	(662)	(1.783)	(2.445)	(1.635)	1.656	21
Imposte sul reddito	(127)	(56)	(183)	(445)	56	(389)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(789)	(1.839)	(2.628)	(2.080)	1.712	(368)
di competenza:						
- Saipem	(806)	(1.839)	(2.645)	(2.087)	1.712	(375)
- terzi azionisti	17		17	7		7
Utile (perdita) per azione sull'utile netto di competenza Saipem (ammontare in euro per azione)						
Utile (perdita) per azione semplice	(1,83)	(4,19)	(6,02)	(0,25)	0,21	(0,04)
Utile (perdita) per azione diluito	(1,83)	(4,18)	(6,02)	(0,25)	0,20	(0,04)

Prospetto del conto economico complessivo

(milioni di euro)	2015	modifiche pro forma	2015 pro forma	2016	modifiche pro forma	2016 pro forma
Utile (perdita) dell'esercizio	(789)	(1.839)	(2.628)	(2.080)	1.712	(368)
Altre componenti del conto economico complessivo			0			0
<i>Componenti non riclassificabili a conto economico</i>			0			0
Rivalutazioni di piani a benefici definiti per i dipendenti	3		3	1		1
Quota di pertinenza delle "altre componenti del conto economico complessivo" delle partecipazioni valutate secondo il metodo del patrimonio netto afferenti rivalutazioni di piani a benefici definiti	0		0	(1)		(1)
Effetto fiscale relativo alle componenti non riclassificabili	(2)		(2)	(1)		(1)
	1	0	1	(1)	0	(1)
<i>Componenti riclassificabili a conto economico</i>						
Variazione del fair value derivati di copertura cash flow hedge	(1)		(1)	125		125
Variazione del fair value di partecipazioni immobilizzate	0		0	1		1
Differenze di cambio da conversione dei bilanci in moneta diversa dall'euro	100		100	(37)		(37)
Effetto fiscale relativo alle componenti riclassificabili	8		8	(37)		(37)
	107	0	107	52	0	52
Totale altre componenti del conto economico complessivo, al netto dell'effetto fiscale	108	0	108	51	0	51
Totale utile (perdita) complessivo dell'esercizio	(681)	(1.839)	(2.520)	(2.029)	1.712	(317)
Di competenza:						
- Gruppo Saipem	(702)	(1.839)	(2.541)	(2.039)	1.712	(327)
- terzi azionisti	21		21	10		10

Impatto sullo stato patrimoniale al 31.12.2015 e al 31.12.2016

(milioni di euro)	31.12.2015	modifiche pro forma	31.12.2015 pro forma	31.12.2016	modifiche pro forma	31.12.2016 pro forma
ATTIVITÀ						
Attività correnti						
Disponibilità liquide ed equivalenti	1.066		1.066	1.892		1.892
Altre attività finanziarie negoziabili o disponibili per la vendita	26		26	55		55
Crediti commerciali e altri crediti	3.348		3.348	3.020		3.020
Rimanenze	2.286	(50)	2.236	2.242		2.242
Attività per imposte sul reddito correnti	253		253	192		192
Attività per altre imposte correnti	376	(17)	359	241		241
Altre attività correnti	209		209	144		144
Totale attività correnti	7.564	(67)	7.497	7.786	0	7.786
Attività non correnti						
Immobili, impianti e macchinari	7.287	(1.716)	5.571	5.192	(127)	5.065
Attività immateriali	758		758	755		755
Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto	135		135	148		148
Altre partecipazioni	0		0	1		1
Altre attività finanziarie	1		1	0		0
Attività per imposte anticipate	460	(56)	404	302		302
Altre attività non correnti	114		114	102		102
Totale attività non correnti	8.755	(1.772)	6.983	6.500	(127)	6.373
TOTALE ATTIVITÀ	16.319	(1.839)	14.480	14.286	(127)	14.159
PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO						
Passività correnti						
Passività finanziarie a breve termine	3.016		3.016	152		152
Quota a breve di passività finanziarie a lungo termine	656		656	54		54
Debiti commerciali e altri debiti	5.186		5.186	4.860		4.860
Passività per imposte sul reddito correnti	130		130	96		96
Passività per altre imposte correnti	268		268	265		265
Altre passività correnti	202		202	244		244
Totale passività correnti	9.458	0	9.458	5.671	0	5.671
Passività non correnti						
Passività finanziarie a lungo termine	2.841		2.841	3.194		3.194
Fondi per rischi e oneri	238		238	268		268
Fondi per benefici ai dipendenti	211		211	206		206
Passività per imposte differite	10		10	59		59
Altre passività non correnti	42		42	3		3
Totale passività non correnti	3.342	0	3.342	3.730	0	3.730
TOTALE PASSIVITÀ	12.800	0	12.800	9.401	0	9.401
PATRIMONIO NETTO						
Capitale e riserve di terzi azionisti	45		45	19		19
Patrimonio netto di Saipem:	3.474	(1.839)	1.635	4.866	(127)	4.739
- capitale sociale	441		441	2.191		2.191
- riserva sopraprezzo delle azioni	55		55	1.750		1.750
- altre riserve	(115)		(115)	(80)		(80)
- utili relativi a esercizi precedenti	3.942		3.942	3.161	(1.839)	1.322
- utile (perdita) dell'esercizio	(806)	(1.839)	(2.645)	(2.087)	1.712	(375)
- riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	(43)		(43)	(69)		(69)
Totale patrimonio netto di Gruppo	3.519	(1.839)	1.680	4.885	(127)	4.758
TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO	16.319	(1.839)	14.480	14.286	(127)	14.159

°_°_°

La Società, non condividendo il giudizio di non conformità del bilancio consolidato e d'esercizio al 31 dicembre 2016 reso da Consob nella Delibera, sta finalizzando il ricorso che sarà depositato presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio al fine di ottenere l'annullamento degli effetti della Delibera contestata e comunica che il presente comunicato stampa, così come quello reso in data 5 marzo u.s., è stato pubblicato al solo fine di ottemperare alla Delibera.

Il bilancio consolidato e il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 sono stati approvati rispettivamente dal Consiglio di Amministrazione il 16 marzo 2017 e dall'Assemblea dei soci il 28 aprile 2017 e sono stati oggetto della relazione della società di revisione ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 27.1.2010 n. 39, relazione rilasciata il 3 aprile 2017.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Mariano Avanzi, Responsabile Pianificazione, Amministrazione e Controllo della Società, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa - diversa dai dati pro forma - corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Saipem è uno dei leader mondiali nei servizi di perforazione, ingegneria, approvvigionamento, costruzione e installazione di condotte e grandi impianti nel settore oil&gas a mare e a terra, con un forte orientamento verso attività in ambienti difficili, aree remote e in acque profonde. Saipem fornisce una gamma completa di servizi con contratti su base "EPC" e/o "EPCI" ('chiavi in mano') e dispone di capacità distintive ed asset ad alto contenuto tecnologico.

Sito internet: www.saipem.com
Centralino: +39 0244231

Relazioni con i media
Tel: +39 0244234088; E-mail: media.relations@saipem.com

Relazioni con gli investitori istituzionali e con gli analisti finanziari
Tel: +39 0244234653; Fax: +39 0244254295; E-mail: investor.relations@saipem.com

Contatto per gli investitori individuali
E-mail: segreteria.societaria@saipem.com